

nostra rassegna del pro e del contro, venendo a considerare, dopo quella dell' intervento nei pagamenti delle Finanziarie e delle Collegate, la opposta strada del fallimento della Banca e delle Finanziarie. Intanto questa strada non offre, a prima vista, che la possibilità di riversare sulle spalle del curatore l' esercizio dell' azione di responsabilità predisposta contro gli Amministratori, i Sindaci e i Direttori generali dagli artt. 2.393 e 2.394 C.C. (art. 116 legge sul fallimento). Ma io farei torto a voi, egregi Colleghi, se volessi annotare questa possibilità come un vantaggio quasi che non volessimo noi stessi procedere, o far procedere, ai sensi delle due disposizioni citate.

In secondo luogo, la stessa strada (dei fallimenti a catena) sembra che porti ad una quantità estremamente notevole di inconvenienti e di pericoli. Infatti:

1°) Le Collegate hanno un evidente interesse, per economicamente tenere che sia, a ridurre al minimo le perdite delle loro sottoscrizioni azionarie nelle Finanziarie: la qual cosa non è certo agevolata dalla